




COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO
Provincia di Vicenza

PI

Elaborato

Scala

Regolamento edilizio



UFFICIO DI PIANO
Rosanna Ambrosini
Catia D'Eugenio
Roberto Grisolia
Moreno Pertegato
Emanuela Urban

DATA 15/05/2015

INDICE

INDICE	1
AGGIORNAMENTI:	4
PREMESSA	5
TITOLO I°	5
DISPOSIZIONI GENERALI	5
TITOLO II°	5
IL DIRIGENTE - LA COMMISSIONE EDILIZIA	5
ART. 6 ATTIVITA' DI INDIRIZZO	7
ART. 7 REGOLAMENTAZIONE INTERNA	7
ART. 8 IL DIRIGENTE	7
TITOLO III°	7
DEFINIZIONI	7
TITOLO IV°	7
ATTI DI COMPETENZA COMUNALE	7
CAPO I° CERTIFICAZIONI E PARERI	7
ART. 9 CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA	7
ART. 10 MODALITA' DI RICHIESTA DEL CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA	8
ART. 11 RICHIESTA DI PARERI, NULLA OSTA, CERTIFICAZIONI E AUTORIZZAZIONI	8
ART. 12 PARERE PREVENTIVO	8
ART. 13 LA CONFERENZA DI SERVIZI	8
CAPO II° PERMESSO DI COSTRUIRE E DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ	8
ART. 14 INTERVENTI LIBERI	9
ART. 15 OPERE SOGGETTE A DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA'	9
ART. 15 Bis	9
ART. 16 OPERE SOGGETTE A TITOLO ABILITATIVO	9
ART. 17 OPERE SOGGETTE A TITOLO ABILITATIVO PER ATTIVITA' URBANISTICA (OPERE DI URBA-NIZZAZIONE)	9
ART. 18 OPERE PUBBLICHE COMUNALI	9
ART. 19 OPERE IN REGIME DI DIRITTO PUBBLICO	9
CAPO III°- PROCEDIMENTI	10
ART. 20 PROCEDIMENTI PER RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE E DELLA DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA'	10
ART. 21 VALIDITA' DEL PERMESSO DI COSTRUIRE E DELLA DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA'	10
ART. 22 EVIDENZA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE E DELLA DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA'	10
CAPO IV°- PRESENTAZIONE DEI PROGETTI	10
ART. 23 FORMULAZIONE DELLA DOMANDA	10
ART. 24 ASSEVERAZIONE	10
ART. 25 OBBLIGATORIETA' DEGLI ELABORATI TECNICI	10
ART. 26 INDICAZIONE DEGLI ELABORATI TECNICI	11
CAPO V°- ONERI	13
ART. 27 ONEROSITA' DEL PERMESSO DI COSTRUIRE	13
ART. 28 SCOMPUTABILITÀ DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE	13
CAPO VI°- ESECUZIONE E CONTROLLO DELLE OPERE	13
ART. 29 INIZIO E TERMINE LAVORI E PUNTI DI LINEA E DI LIVELLO	14
ART. 30 CONDUZIONE DEL CANTIERE	14
ART. 31 OCCUPAZIONI E MANOMISSIONI DI SUOLO E SOTTOSUOLO PUBBLICO	15
ART. 32 VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI	15
ART. 33 VARIANTI IN CORSO D'OPERA	15
ART. 34 PROVVEDIMENTI PER OPERE ESEGUITE IN ASSENZA O IN DIFFORMITA' DAL TITOLO ...	15
ART. 35 SOSPENSIONE DEI LAVORI	15
ART. 36 DECADENZA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE O AUTORIZZAZIONE	15
ART. 37 ANNULLAMENTO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE O DELLA AUTORIZZAZIONE EDILIZIA ..	15
ART. 38 POTERI ECCEZIONALI	16
ART. 39 CERTIFICATO DI AGIBILITA'	16

TITOLO V°	16
CARATTERISTICHE DEGLI EDIFICI E DEGLI SPAZI SCOPERTI	16
ART. 40 CARATTERISTICHE EDILIZIE DI CAVEDI.....	16
ART. 41 IMPIANTI TECNOLOGICI.....	16
ART. 42 DECORO DEGLI EDIFICI.....	16
ART. 43 SPAZI SCOPERTI.....	17
ART. 44 RECINZIONI.....	17
ART. 45 ELEMENTI CHE SPORGONO DALLE FACCIATE ED AGGETTANO SUL SUOLO PUBBLICO O AD USO PUBBLICO.....	17
ART. 46 COMIGNOLI, ANTENNE, MENSOLE E SOVRASTRUTTURE VARIE.....	17
ART. 47 SCALE ESTERNE.....	18
ART. 48 APERTURA DI ACCESSI E STRADE PRIVATE.....	18
ART. 49 INDICATORI STRADALI, APPARECCHI PER SERVIZI COLLETTIVI, CARTELLI PUBBLICITARI STRADALI.....	18
TITOLO VI°	18
NORME IGIENICO SANITARIE	18
CAPO I°- PRESCRIZIONI IGIENICO COSTRUTTIVE.....	18
ART. 50 REQUISITI TERMICI, IGROMETRICI E DI VENTILAZIONE NELLE COSTRUZIONI EDILIZIE.....	18
ART. 51 IMPIANTO DI RISCALDAMENTO.....	19
ART. 52 REQUISITI ACUSTICI PASSIVI.....	19
ART. 53 APPROVIGIONAMENTO IDRICO.....	19
CAPO II°- FOGNATURE.....	19
ART. 54 DEPURAZIONE DEGLI SCARICHI.....	19
ART. 55 ALLACCIAMENTI.....	19
ART. 56 FOGNATURE SINGOLE.....	19
ART. 57 PRESCRIZIONI PARTICOLARI.....	19
CAPO III°- AMBIENTI INTERNI.....	20
ART. 58 REQUISITI E PARAMETRI ABITATIVI DEGLI ALLOGGI.....	20
ART. 59 IMPIANTO ELETTRICO.....	20
ART. 60 SCALE ED ASCENSORI, RINGHIERE E PARAPETTI.....	20
CAPO IV COSTRUZIONI A DESTINAZIONE SPECIALE.....	20
ART. 61 EDIFICI E LOCALI DI USO COLLETTIVO.....	20
ART. 62 BARRIERE ARCHITETTONICHE.....	20
ART. 63 STABILIMENTI INDUSTRIALI, DEPOSITI, MAGAZZINI, AUTORIMESSE.....	21
ART. 64 IMPIANTI AL SERVIZIO DELL'AGRICOLTURA.....	21
CAPO V PREVENZIONE INCENDI.....	21
ART. 65 CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI.....	21
CAPO VI CAUTELE DA OSSERVARE NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI.....	21
ART. 66 SCAVI E DEMOLIZIONI.....	21
ART. 67 MOVIMENTO ED ACCUMULO DEI MATERIALI.....	22
ART. 68 RINVENIMENTI DI CARATTERE ARCHEOLOGICO O STORICO-ARTISTICO.....	22
ART. 69 SICUREZZA E FUNZIONALITÀ DELLE OPERE, STABILITÀ DEL TERRITORIO.....	22

AGGIORNAMENTI:

DEL. C.C. n. 64 del 05.12.2006

DGRV N. 187 DEL 30 GENNAIO 2007

DEL. C.C. n. 73 del 20.12.2007

DEL. C.C. n. 84 del 23.12.2008

DEL. C.C. n. 65 del 28.09.2010

DEL. C.C. n. 11 del 17.02.2011

DELC.C. n. 33 del 14.05.2015

PREMESSA

Nel presente regolamento:

- la L.R. 61/85 integrata verrà semplicemente indicata come L.R. 61/85;
- l'art. 4 della L. 493 del 04.12.93 così come modificata dalla L. n. 662 del 23.12.96, dalla L. n. 30 del 28.02.97 dalla L. n. 135 del 23.05.97, dalla L. 443/2001, verrà sinteticamente indicato come art. 4 ex L. 493/93;
- il riferimento al D.M. n. 1404/68, anche quando non esplicitamente indicato, implica il contemporaneo riferimento alle sue integrazioni e modificazioni intervenute con il nuovo codice della strada (D.L. 30.04.92 n. 285 - D.P.R. 16.12.92 n. 495 - D.P.R. 26.04.93 n. 147), fatte salve le integrazioni e modificazioni che diventeranno efficaci solo con l'emanazione del relativo regolamento di attuazione.

TITOLO I°

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 CONTENUTI E OBIETTIVI DEL REGOLAMENTO EDILIZIO

1. Il Regolamento Edilizio disciplina l'attività edilizia e di trasformazione urbanistica del suolo nonché le altre opere che modificano l'aspetto del territorio e del paesaggio.
2. Il Regolamento Edilizio dà le principali definizioni edilizie ed urbanistiche, precisa i metodi di misurazione; indica gli elaborati tecnici da predisporre per ciascun tipo di intervento, definisce, per la materia, i compiti del Dirigente o del Responsabile dell'ufficio o del servizio, d'ora in avanti il Dirigente, di cui al 3° comma dell'art. 51 della L. 142/90, come sostituito dall'art. 6 della L. 127/97, definisce la composizione e le attribuzioni della Commissione Edilizia; descrive la procedura dei provvedimenti di competenza comunale; disciplina l'esecuzione degli interventi ed il collaudo delle opere; indica le modalità per il controllo e la vigilanza che gli uffici comunali esercitano durante l'esecuzione dei lavori; definisce i requisiti di sicurezza igienico - sanitari rispetto ai diversi usi cui sono destinati gli immobili e le caratteristiche edilizie ed abitative delle costruzioni.
3. Stante la sua natura di fonte normativa secondaria, il Regolamento obbliga in quanto non contrasti con atti normativi primari ai sensi dell'art. 5 della L. 142/90.
4. I richiami alla legislazione riportati, devono intendersi riferiti al testo di legge in vigore al momento dell'applicazione.

ART. 2 RESPONSABILITA' DEI COMMITTENTI, PROGETTISTI, DIRETTORI E ASSUNTORI DEI LAVORI

1. La responsabilità dei committenti, progettisti, direttori ed assuntori dei lavori è stabilita dalle L. 47/85 e 662/96, nonché dalle altre disposizioni vigenti in materia. In particolare il progettista, in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 c.p., è responsabile delle affermazioni rese in sede di asseverazione, nonché alla correttezza e veridicità dei dati contenuti negli elaborati progettuali. In caso di dichiarazioni non veritiere il Dirigente ne dà comunicazione al competente Ordine Professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.

TITOLO II°

IL DIRIGENTE - LA COMMISSIONE EDILIZIA

(modificato con delibera di approvazione di C.C. n. 64 del 05.12.2006)

Art. 3 COMPOSIZIONE E DURATA DELLA COMMISSIONE EDILIZIA

1. La Commissione Edilizia è composta da un membro di diritto e da tre membri elettivi.
2. E' membro di diritto, con funzioni di Presidente della Commissione, il Responsabile del Servizio Edilizia Privata e Urbanistica o chi legalmente lo sostituisce, ovvero un tecnico da lui delegato.
3. I membri elettivi sono nominati dal Consiglio Comunale tra esperti in materia di edilizia ed urbanistica, con voto limitato ad uno, assicurando la presenza di almeno un componente designato dalla minoranza.
4. Nelle ipotesi previste dall'art. 4 della L.R. 31 ottobre 1994, n. 63, recante "Norme per la subdelega delle funzioni concernenti la materia dei beni ambientali", la Commissione Edilizia è integrata da due esperti nominati dal Consiglio Comunale, in separata votazione e con voto limitato a uno, scelti sulla base di curriculum e competenze documentate, tra i laureati in architettura, ingegneria, urbanistica, agraria, materie ambientali e artistico – monumentali o equipollenti.
5. Assiste alle sedute con funzioni di segretario e senza diritto di voto, redigendo i verbali e sottoscrivendo i pareri assieme al Presidente, un dipendente dell'area tecnica designato dal Presidente.
6. Ai componenti della Commissione, che non siano dipendenti dell'Ente, spetta un gettone di presenza la cui entità è determinata dal Consiglio Comunale.
7. I membri elettivi durano in carica per lo stesso periodo del mandato del Consiglio Comunale. In ogni caso i membri elettivi sono rinnovati al cessare del mandato del Consiglio Comunale o a seguito di modifica delle norme che disciplinano la composizione e la durata in carica della Commissione.
8. I componenti della Commissione Edilizia sono rieleggibili ed esercitano comunque le loro funzioni fino all'entrata in carica dei successori.
9. Per le cause di ineleggibilità, incompatibilità, decadenza e astensione si applicano le disposizioni previste per i Consiglieri Comunali.
10. L'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive comporta la dichiarazione di decadenza dalla carica componente della Commissione.
11. Il componente nominato in sostituzione di un altro cessato, per dimissioni, decadenza o altra causa, rimane in carica fino alla scadenza normale dell'intera Commissione.¹

Art. 4 FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione Edilizia si riunisce in seduta non pubblica nella sede comunale tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario.
2. La Commissione Edilizia è convocata dal Presidente con invito scritto o anche per via telematica, almeno tre giorni prima della seduta o, nelle convocazioni d'urgenza, almeno 24 ore prima.
3. L'avviso di convocazione dev'essere contestualmente trasmesso per conoscenza al Sindaco, all'assessore delegato al settore e ai capigruppo consiliari.
4. Per la validità delle sedute della Commissione Edilizia deve intervenire almeno la metà dei componenti, considerando tra questi anche il Presidente.
5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
6. Nei casi previsti dalla L.R. 31 ottobre 1994, n. 63, il parere della commissione edilizia viene reso con la partecipazione di almeno uno due esperti previsti dal comma 4 del precedente art. 41. Tuttavia nel caso in cui uno o entrambi i suddetti esperti pur convocati, non possano partecipare alla seduta della Commissione integrata, il Presidente potrà comunque trattare gli argomenti in discussione.
7. Il parere degli esperti in bellezze naturali e di tutela dell'ambiente va in ogni caso verbalizzato e le loro valutazioni e prescrizioni vanno puntualmente indicate anche nell'autorizzazione da trasmettere alla Soprintendenza ai Beni Architettonici e Ambientali.
8. La Commissione Edilizia può svolgere sopralluogo se risulta utile per un più approfondito esame dell'intervento per il quale è stato richiesto il parere;
9. La Commissione, per avere chiarimenti sui progetti sottoposti al suo esame, ha facoltà di sentire durante le sedute i progettisti, i quali non potranno comunque presenziare né alla discussione successiva all'illustrazione né alla votazione.
10. Il segretario della commissione redige in apposito registro, il verbale della seduta, che dovrà indicare:
 - a. il numero ed il nominativo dei commissari presenti in ciascuna fase della seduta;
 - b. il nominativo dei progettisti eventualmente invitati;
 - c. la sintesi degli interventi effettuati, qualora richiesta dall'interessato e le eventuali dichiarazioni di voto per ogni argomento discusso;
 - d. il parere della commissione edilizia con le eventuali prescrizioni alla cui osservanza esso risulta subordinato, e le motivazioni a sostegno;
 - e. i voti favorevoli, i voti contrari e i voti di astensione.
11. Il verbale deve essere firmato dal Segretario e dal Presidente, dopo lettura che il segretario di norma

eseguirà in apertura della seduta successiva a quella a cui si riferisce il verbale.

12. I membri della commissione sono tenuti a mantenere il segreto sui lavori della medesima.²

Art. 5 COMPETENZE E ATTRIBUZIONI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA

1. La Commissione Edilizia, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. 380/2001 e dell'art. 113, primo comma, della L.R. 61/1985, è l'Organo Tecnico Consultivo del Comune in materia edilizia ed urbanistica.
2. Il parere della Commissione Edilizia, seppur non vincolante, è obbligatorio solo nei seguenti casi:
 - a per il rilascio dei permessi di costruire di cui all'art. 10, comma 1, del D.P.R. 380/2001 e per il loro annullamento;
 - b per le autorizzazioni e i provvedimenti previsti dalla L.R. 31 ottobre 1994, n 63;
 - c per l'adozione dei provvedimenti relativi alle opere abusive, a norma degli artt. 31, 33, 34 e 35 del D.P.R. 380/2001 e degli artt. 92 e 93 della L.R. 61/85;
 - d per i progetti relativi a Piani Urbanistici Attuativi (P.U.A.).
3. Resta in facoltà del Responsabile del Servizio Edilizia Privata e Urbanistica avvalersi del parere consultivo della Commissione Edilizia in qualsiasi altra circostanza.³

ART. 6 ATTIVITA' DI INDIRIZZO

(con delibera di approvazione di C.C. n. 64 del 05.12.2006)

ELIMINATO⁴

ART. 7 REGOLAMENTAZIONE INTERNA

(con delibera di approvazione di C.C. n. 64 del 05.12.2006)

ELIMINATO⁵

ART. 8 IL DIRIGENTE

1. Il Dirigente è responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90 come modificato dall'art. 6 della L. 127/98.
2. In particolare al Dirigente competono tutte le funzioni disciplinate nel presente Regolamento Edilizio e ogni altra azione o provvedimento ritenga necessario adottare nell'ambito della sua competenza

TITOLO III°

DEFINIZIONI

TITOLO IV°

ATTI DI COMPETENZA COMUNALE

CAPO I° CERTIFICAZIONI E PARERI

ART. 9 CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

1. Il Dirigente rilascia un certificato di destinazione urbanistica che, in relazione alle opere previste , specifica per l'immobile oggetto della richiesta, le disposizioni degli strumenti urbanistici territoriali, generali e attuativi vigenti e/o adottati, nonché gli altri vincoli posti anche da autorità diverse da quelle aventi competenza in materia urbanistica, in particolare:
 - a) le modalità di intervento con riferiti i limiti parametrici e volumetrici;
 - b) le destinazioni d'uso ammissibili;

2. Il certificato va rilasciato dal Comune nel termine di 30 giorni dalla richiesta e conserva validità per un anno dalla data del rilascio, salvo che non siano intervenute modificazioni nella disciplina vigente. (L.47/85 ART. 18)

ART. 10 MODALITA' DI RICHIESTA DEL CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

1. Il certificato di destinazione urbanistica è richiesto con appositi moduli predisposti dall'Amministrazione Comunale
2. Il richiedente dovrà presentare:
 - a) estratto catastale aggiornato con tutti gli elementi utili per identificare l'immobile oggetto dell'istanza.
3. Il richiedente dovrà dichiarare:
 - a) il titolo che giustifica la richiesta;
 - b) il recapito.

ART. 11 RICHIESTA DI PARERI, NULLA OSTA, CERTIFICAZIONI E AUTORIZZAZIONI

1. L'avente titolo richiede autonomamente il rilascio di autorizzazioni, nulla osta, pareri o certificazioni ad altre Pubbliche Amministrazioni.
2. Alla domanda di concessione o di autorizzazione, il richiedente allega gli atti di cui al primo comma. Il richiedente potrà tuttavia riservarsi di consegnarli prima del rilascio della medesima, allegando in tal caso la semplice ricevuta dell'avvenuta richiesta all'organo competente al rilascio. L'interessato deve essere in possesso di tali atti, allorquando presenti D.I.A.
3. Anche su istanza del privato interessato, gli stessi atti possono essere richiesti dal Comune alle Pubbliche Amministrazioni competenti.
4. In alternativa alla procedura di acquisizione dei pareri, autorizzazioni, nulla osta o certificazioni descritta ai commi precedenti e nel caso di pareri contrastanti, il Dirigente può indire, anche su richiesta dell'interessato, una conferenza dei Servizi, disciplinata dagli artt. 14 e ss. della L. 241/90, e dal successivo art. 14 del presente Regolamento Edilizio, al fine di effettuare un esame contestuale dei diversi interessi pubblici coinvolti.

ART. 12 PARERE PREVENTIVO

1. Il privato interessato alla realizzazione di un progetto che risulti particolarmente impegnativo o che presenti comunque problemi di inserimento urbanistico o paesaggistico o che sia condizionato da concessioni già rilasciate o in istruttoria, può chiedere al Dirigente una preliminare valutazione.
2. A tale fine, il privato fa pervenire istanza in bollo, allegando una relazione tecnica e tutti quegli elaborati che siano idonei ad inquadrare l'opera nel contesto urbanistico ed ambientale;
3. Il parere della Commissione Edilizia e la relazione del Responsabile del Procedimento si limiteranno ad indicare le questioni tecniche e progettuali affrontate, le valutazioni espresse, le prescrizioni particolari alle quali la progettazione esecutiva dovrà fare riferimento e preciseranno quali elaborati tecnici, oltre a quelli definiti dal presente regolamento come obbligatori, devono essere presentati per rispondere alle questioni tecniche sopra indicate.
4. Il parere espresso sul progetto presentato non è vincolante ai fini dell'esame del progetto definitivo.

ART. 13 LA CONFERENZA DI SERVIZI

1. La Conferenza dei Servizi, disciplinata dall'art. 14 della L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni⁶, è presieduta dal Dirigente legittimato ad adottare il provvedimento finale, ed è convocata dal medesimo anche su richiesta dell'interessato.
2. Il verbale della conferenza è sottoscritto da tutti i rappresentanti delle Amministrazioni partecipanti, salva espressa dichiarazione a verbale dei presenti con la quale delegano il solo Presidente alla sottoscrizione.

CAPO II° PERMESSO DI COSTRUIRE E DENUNCIA DI INIZI O ATTIVITÀ⁷

ART. 14 INTERVENTI LIBERI

(modificato con delibera di approvazione di C.C. n. 84/08)

1. Gli interventi di manutenzione ordinaria, gli altri interventi descritti al 3° comma dell'art. 76 della L.R. 61/85, e ogni opera che possa configurarsi come arredo esterno (pergolati, gazebo, tende parasole, case giardino con superficie massima fino a mq 6 e altezza massima fino a ml. 2.40) non richiedono alcuna preventiva domanda, denuncia o comunicazione e non necessitano di alcuna autorizzazione o concessione edilizia;
2. Analogamente non richiedono domanda, comunicazione o denuncia, né concessione od autorizzazione le opere prescritte da ordinanze sindacali, da comunicazioni da parte dell'amministrazione e/o enti gestori di sottoservizi per l'adeguamento ai relativi regolamenti⁸ e quegli interventi di assoluta urgenza che si rendano necessari per evitare pericoli alla pubblica incolumità; per questi ultimi, entro 5 giorni deve essere data comunicazione al Comune delle circostanze che hanno resa necessaria la loro esecuzione assieme alle indicazioni dei lavori in atto, al nominativo del Direttore dei Lavori e della ditta esecutrice.
3. Le circostanze di pericolo o di pubblica incolumità legittimano solo gli interventi strettamente necessari, richiedendosi comunque il rispetto alle norme fissate dal presente Regolamento per ciascun tipo di intervento edilizio, in quanto applicabili.

ART. 15 OPERE SOGGETTE A DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA'

(modificato con delibera di approvazione di C.C. 84/08)

Tali opere sono regolamentate dal DPR 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare al titolo II capo III del DPR stesso.⁹

Sono altresì soggette a Denuncia di Inizio Attività:

- le pompeiane come indicato all'art. 4, punto 2, lett. d) delle Norme Tecniche di Attuazione.¹⁰

ART. 15 Bis

(aggiunto con delibera di approvazione di C.C. n. 84/08)

E' vietata l'edificazione di pompeiane di superficie superiore a mq. 30,00.¹¹

ART. 16 OPERE SOGGETTE A TITOLO ABILITATIVO¹²

Sono soggette ad autorizzazione, le opere descritte come tali dall'art. 76 della L.R. 61/85, con le procedure e semplificazioni introdotte dall'art. 4 ex L. 493/93, ovvero con le procedure di cui al precedente art. 16

Tali opere sono regolamentate dal Titolo II del DPR 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni.¹³

ART. 17 OPERE SOGGETTE A TITOLO ABILITATIVO PER ATTIVITA' URBANISTICA (OPERE DI URBA-NIZZAZIONE)¹⁴

Tali opere sono regolamentate dal Titolo II del DPR 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni e dalla Sezione II (art. 19 art 20 art 21) della LR 11/04¹⁵

ART. 18 OPERE PUBBLICHE COMUNALI

1. Per le opere pubbliche del Comune, la deliberazione con la quale il progetto viene approvato ha i medesimi effetti del permesso di costruire¹⁶.
2. I relativi progetti dovranno essere corredati dalla asseverazione di cui al successivo art. 25.

ART. 19 OPERE IN REGIME DI DIRITTO PUBBLICO

1. Per le opere pubbliche da eseguirsi da Amministrazioni diverse da quella comunale, o comunque insistenti su aree demaniali, ad eccezione di quelle destinate alla difesa militare, si applica la normativa di cui all'art. 77 della L.R. 61/85.

CAPO III° - PROCEDIMENTI

ART. 20 PROCEDIMENTI PER RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE¹⁷ E DELLA DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA'

I procedimenti sono regolamentati dal Titolo II del DPR 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni.¹⁸

ART. 21 VALIDITA' DEL PERMESSO DI COSTRUIRE E DELLA DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA'¹⁹

La validità è regolamentata dal Titolo II del DPR 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni.²⁰

ART. 22 EVIDENZA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE E DELLA DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA'²¹

1. Gli estremi relativi alle denunce di opere soggette a titolo abilitativo ai sensi del Titolo II del DPR 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni²² devono venire evidenziati in apposito cartello indicatore esposto presso il cantiere in posizione visibile dalla pubblica via;
2. Detto cartello dovrà contenere le seguenti indicazioni: oggetto e numero del permesso di costruire²³ o denuncia di inizio attività, committente, progettista, calculatore e direttore dei lavori, impresa costruttrice, nominativi degli impiantisti di cui alla L. 46/90 e L. 10/91 nonché il coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione di cui alla L. 494/96.

CAPO IV° - PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

ART. 23 FORMULAZIONE DELLA DOMANDA

1. Le domande di opere soggette a titolo abilitativo ai sensi del DPR 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni²⁴ vanno formulate su moduli forniti dal Comune e vanno indirizzate allo Sportello Unico per l'Edilizia: devono tassativamente indicare i dati del richiedente e il nominativo del professionista abilitato che sottoscrive gli elaborati di progetto.
2. Ogni variazione dei dati, di cui al precedente comma, deve essere comunicata al Dirigente.
3. Alle domande²⁵ vanno allegati in copia le ricevute di versamento effettuate per tasse, contributi e diritti previsti da leggi o regolamenti.
4. A seguito della presentazione al Comune della richiesta o della denuncia verrà rilasciata una comunicazione attestante la data di ricevimento, il numero di protocollo della pratica.²⁶

ART. 24 ASSEVERAZIONE

1. Il progettista deve asseverare:
 - a) la conformità allo stato di fatto dei rilievi, delle misurazioni effettuate e degli stati di consistenza rilevati;
 - b) la conformità alla normativa urbanistico edilizia ed igienico costruttiva, ivi compresa quella contenuta negli strumenti territoriali e urbanistici, anche a livello sovra e intercomunale e nel regolamento edilizio;
 - c) la rispondenza del progetto ai pareri vincolanti eventualmente già acquisiti;
 - d) il rispetto di eventuali vincoli e o servitù gravanti sugli immobili, fermo restando che l'atto autorizzativo è sempre rilasciato "fatti salvi diritti di terzi";
 - e) la rispondenza o meno del progetto agli eventuali pareri preventivi acquisiti ai sensi dell'art. 13.

ART. 25 OBBLIGATORIETA' DEGLI ELABORATI TECNICI

1. Alla domanda diretta ad ottenere il titolo abilitativo²⁷, devono essere allegati gli elaborati tecnici indicati all'art. 26²⁸.
2. Deve essere allegata copia del titolo ad intervenire sull'immobile oppure la relativa dichiarazione sostitutiva.
3. Deve essere allegata l'asseverazione del progettista, di cui al precedente art. 24²⁹.

ART. 26 INDICAZIONE DEGLI ELABORATI TECNICI

(modificato con delibera di approvazione di C.C. n. 73/2007)

Gli elaborati tecnici debbono documentare lo stato di diritto, lo stato di fatto e lo stato di progetto in modo esauriente per consentire al Dirigente di valutare la legittimità dell'intervento per il quale è richiesta la concessione o l'autorizzazione.

Gli elaborati, che dovranno avere i contenuti sotto specificati, saranno di norma allegati alla istanza del titolo abilitativo³⁰ secondo la casistica definita dall'allegata tabella in riferimento al tipo da eseguirsi.

1. Documentazione sullo stato di diritto

- a) Mappa catastale o tipo di frazionamento rilasciato dal competente Ufficio Tecnico Erariale. Deve consentire l'individuazione delle particelle immobiliari cui si riferiscono i documenti attestanti il titolo del richiedente.
- b) Estratto della urbanistica comunale. L'immobile oggetto di intervento dovrà essere individuato con apposito contorno su copia della planimetria del P.R.G., di eventuali piani attuativi (PP, PEEP, PIP). Dovranno altresì essere chiaramente indicate le specifiche norme di attuazione dei suddetti atti, da cui risulta regolato l'intervento in oggetto.
- c) Indicazione dei vincoli e delle servitù. Sarà prodotta copia degli atti istitutivi di vincoli e servitù inerenti l'immobile oggetto di intervento, da indicarsi anche con apposita grafia sull'elaborato di cui al successivo punto 2.a.
In particolare si far riferimento a:
 - servitù costituite per opere di urbanizzazione ed infrastrutture tecniche;
 - vincoli per i quali sia da richiedersi apposita autorizzazione agli enti competenti estranei all'Amministrazione comunale.

2. Documentazione sullo stato di fatto

- a) Planimetria generale in scala non inferiore ad 1:500 estesa all'intera area di intervento e a quella ad esso circostante per una profondità di almeno 50 metri.
- b) Essa dovrà contenere il rilievo planialtimetrico, degli edifici e dei manufatti esistenti, ivi comprese le opere di urbanizzazione primaria, con particolare riguardo a quelli dai quali siano da osservarsi distacchi di legge (elettrodotti, metanodotti, oleodotti, pozzi, ecc.). Dovranno inoltre essere rappresentate le alberature d'alto fusto esistenti
- c) Rilievo in scala non inferiore ad 1:200 degli edifici esistenti interessati all'intervento (comprese le demolizioni totali), a mezzo delle piante di tutti i piani, dei prospetti o di sezioni significative.
- d) Ove rilevanti ai fini dell'intervento da compiersi dovranno essere indicati stato di conservazione, caratteristiche costruttive e materiali impiegati.
- e) Documentazione fotografica atta a descrivere le caratteristiche ambientali della zona, nonché particolari di rilievo dell'immobile oggetto di intervento.

3. Documentazione sullo stato di progetto

- a) Planimetria generale in scala non inferiore a 1:500. Deve rappresentare tutte le modificazioni da apportarsi allo stato di fatto descritto a mezzo dell'elaborato 2.a.
Pertanto deve contenere l'inserimento degli eventuali nuovi edifici e la sistemazione planoaltimetrica degli spazi scoperti definita anche a mezzo delle destinazioni d'uso, gli elementi di arredo, le recinzioni, gli ingressi ed ogni altro elemento che concorra a definire esaurientemente i rapporti formali e funzionali con l'ambiente circostante.
- b) Piante in scala non inferiore ad 1:100. Devono rappresentare tutti i piani degli edifici progettati, compresi i piani entro terra, il sottotetto e la copertura, e fornire le seguenti indicazioni:
 - quote planimetriche ed altimetriche dell'opera complessiva;
 - destinazione d'uso dei singoli locali;
 - dimensioni lineari e superficiali ogni locale;
 - dimensioni delle aperture e relativo rapporto di illuminazione di ogni locale;
 - scale e vani ascensore;
 - impianti igienici;
 - canne fumarie;

- pluviali e colonne di scarico delle acque reflue;
- spessore delle pareti divisorie;
- dimensioni delle strutture portanti;
- materiali della copertura, pendenza delle falde, lucernari, volumi tecnici, ecc.;
- i riferimenti alle sezioni di cui al successivo punto 3.d.

Nel caso di edifici costituiti da ripetizioni di cellule tipo, consentita la presentazione di piante generali nel rapporto 1:200.

- c) Sezioni in scala non inferiore ad 1:100. Devono essere almeno due, di cui una in corrispondenza del vano scala, e contenere le seguenti indicazioni:
- dimensioni complessive dell'opera
 - altezza netta dei piani
 - spessore dei solai
 - ingombro dei volumi tecnici e delle parti soprastanti la linea di gronda
 - dimensioni degli sporti e delle parti aggettanti.
- Devono comprendere anche i vani degli eventuali edifici esistenti in aderenza all'edificio progettato e con esso comunicanti.
- I disegni devono essere debitamente quotati in riferimento al caposaldo di cui all'elaborato 2.a.
- d) Prospetti in scala non inferiore ad 1:100. Devono rappresentare tutti i fronti degli edifici progettati e contenere le seguenti indicazioni:
- aperture e relativi infissi
 - opere in ferro e balaustre
 - coperture e volumi tecnici
 - andamento del terreno.
- Dovrà essere indicato schematicamente anche il prospetto degli edifici aderenti.
- I disegni dovranno essere debitamente quotati.
- e) Eventuali dettagli in scala non inferiore a 1:50 di qualificanti particolari costruttivi e decorativi con indicazione dei materiali da impiegarsi, del loro trattamento e colore.
- f) Per i soli interventi su edifici esistenti, dovranno essere redatti elaborati in pari scala e di eguale contenuto di quelli di cui ai punti 3.b, 3.c, 3.d e 3.e recanti anche la rappresentazione dello stato di fatto con evidenziate in colore rosso le costruzioni e in colore giallo le demolizioni.³¹
- g) Relazione illustrativa. Dovrà schematicamente evidenziare le caratteristiche tipologiche e costruttive e impiantistiche dell'edificio progettato, e gli elementi significativi della trasformazione da eseguirsi nell'ambiente.

Per i fabbricati a destinazione produttiva si forniranno indicazioni sulle lavorazioni da effettuarsi, con particolare riferimento alle condizioni di sicurezza interna ed esterna alla fabbrica e sui materiali lavorati.

Nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente si forniranno elementi in ordine alle possibilità di recupero. La relazione deve sempre contenere una tabella dalla quale risulti il rispetto degli indici e parametri definiti dalla normativa di P.R.G. per l'intervento in oggetto.

- h) Documentazione inerente l'isolamento termico ai sensi della legge n. 10/91 e del Regolamento di esecuzione emanato con D.P.R. n. 1052/1977, prima dell'inizio lavori
- Per gli edifici soggetti alle norme dell'isolamento termico, secondo i casi di cui agli artt. 17 - 18 del D.P.R. n. 1052/77 deve essere depositata presso il Comune la documentazione da redigersi in conformità a quanto stabilito dall'art. 19 del medesimo D.P.R. secondo le prescrizioni di cui al primo, terzo e quarto comma del citato art. 19, tale documentazione di norma da depositarsi prima della presentazione della dichiarazione di inizio dei lavori, essa da presentarsi contestualmente alla domanda di concessione limitatamente al caso di varianti a concessioni già rilasciate, ovvero nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti, intendendosi per ristrutturazione ai soli fini in oggetto, l'intervento definito all'art. 1 del D.P.R. n. 1052/1977.
- Per gli edifici soggetti alle norme di cui al D.M. 23/11/ 1982 contenente direttive per il contenimento del consumo di energia relativa alla termoventilazione ed alla climatizzazione di edifici industriali ed artigianali, deve essere depositato in municipio la documentazione di cui all'art. 5 del decreto sopra citato.

- i) Progetto e relazione tecnica inerente l'impianto termico ai sensi della legge n. 10/91 e del regolamento di esecuzione emanato con D.P.R. n. 1052/1977., prima dell'inizio lavori
Per gli impianti termici aventi le caratteristiche di cui all'art. 13 del D.P.R. n. 1052/1977, deve essere depositato presso il comune il progetto corredato dalla relazione da redigersi secondo le modalità dell'art. 14 dello stesso D.P.R.
Ai sensi della legge n. 10/91 il progetto e la relazione tecnica suddetta sono da depositarsi prima dell'inizio dei lavori.
- l) Relazione tecnica sugli impianti di abbattimento degli inquinanti atmosferici ai sensi della L.R. n. 33/85 recante norme per la tutela dell'ambiente.
- m) Documentazione tecnica eventualmente richiesta da specifiche leggi e regolamenti relativi all'edilizia residenziale pubblica, all'edilizia per impianti di uso pubblico, e per impianti produttivi, e all'edilizio per opere pubbliche.
- n) Il progetto edilizio deve prevedere l'installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica negli edifici di nuova costruzione, o demolizione con ricostruzione, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 0,2 kW per ciascuna unità abitativa.
- o) Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nel caso di edifici pubblici e privati, è obbligatorio l'utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia termica ed elettrica. In particolare, nel caso di edifici di nuova costruzione o di demolizione con ricostruzione, l'impianto di produzione di energia termica deve essere progettato e realizzato in modo da coprire almeno il 50% del fabbisogno annuo di energia primaria richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria con l'utilizzo delle predette fonti di energia. Tale limite è ridotto al 20% per gli edifici situati nei centri storici³²
- p) Misure preventive e protettive per manutenzioni in quota.
Si applicano le disposizioni contenute nell'art. 79 bis della L.R. 61/85 nonché gli indirizzi, le direttive e le istruzioni tecniche approvate dal Consiglio Regionale su proposta della Giunta Regionale.³³

CAPO V° - ONERI

ART. 27 ONEROSITA' DEL PERMESSO DI COSTRUIRE³⁴

1. Il permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione, nonché al costo di costruzione, secondo quanto previsto dagli art. 81 82 83 e 84 della L.R. 61/85.
2. L'incidenza degli oneri di urbanizzazione e' determinata con delibera del Consiglio Comunale secondo quanto disposto dagli artt. 82 e 84 della L.R. 61/85.
3. L'incidenza del costo di costruzione viene determinata con delibera del C.C. secondo quanto disposto dall'art. 83 della L.R. 61/85.
4. L'esenzione dal pagamento della quota di contributo relativo al costo di costruzione e' regolamentata secondo quanto disposto dall'art., 87 della L.R. 61/85.

ART. 28 SCOMPUTABILITÀ DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE

Lo scomputo è regolamentato dall'art. 86 della L.R. 61/85

CAPO VI° - ESECUZIONE E CONTROLLO DELLE OPERE

ART. 29 INIZIO E TERMINE LAVORI E PUNTI DI LINEA E DI LIVELLO

1. Il titolare del permesso di costruire³⁵, della denuncia di inizio attività, deve preliminarmente all'inizio dei lavori comunicare il nominativo del direttore dei lavori, della ditta assuntrice delle ed inoltre il nominativo del coordinatore per l'esecuzione delle opere in materia di sicurezza dei lavori, oltre alla comunicazione all'ULSS, ed è tenuto ad osservare i punti di livello e le quote indicate negli elaborati approvati e/o tacitamente assentiti.
2. Il titolare del permesso di costruire³⁶, nonché direttore dei lavori ed il costruttore devono denunciare al Dirigente le date di inizio e di ultimazione dei lavori, entro sei giorni dal giorno di inizio e di ultimazione.
3. Nel caso di nuove costruzioni, la data di inizio si configura allo scavo delle fondazioni e la data di ultimazione si riferisce alla data del certificato di ultimazione e dichiarazione di conformità ai sensi del D.P.R. 425/94.
4. Nel caso di ampliamenti, sopraelevazione o demolizioni, per inizio lavori si intende l'istante in cui l'immobile esistente viene in qualunque modo manomesso, al fine di predisporlo agli ampliamenti o alle modifiche autorizzate; per l'ultimazione dei lavori valgono le prescrizioni del comma precedente.
5. Nel caso di opere di urbanizzazione, l'inizio dei lavori si configura nei primi movimenti di terra e l'ultimazione va riferita alle disposizioni contenute nella convenzione, di cui all'art. 63 della L.R. 61/85.
6. Prima della denuncia di inizio dei lavori di nuove costruzioni, ampliamenti, ristrutturazioni, ecc., il committente deve depositare, al competente ufficio comunale, una documentazione idonea a dimostrare la rispondenza delle caratteristiche di isolamento termico a quanto previsto dalle vigenti leggi.
7. Prima dell'inizio dei lavori per l'installazione dell'impianto termico deve essere inoltre prodotto il progetto dell'impianto termico corredato da una relazione tecnica, fatta eccezione per quegli edifici espressamente esentati dalle leggi vigenti, ai sensi della L. 10/91 e successivo regolamento di esecuzione.
8. Prima dell'inizio dei lavori deve essere presentata la dichiarazione di avvenuto deposito presso il Comune secondo il disposto DGRV n 2758/2001, di quanto previsto dalla L. 1086/71 o , se non necessario, un'attestazione da parte del progettista che attesti la non necessità della documentazione ai sensi della L. 1086/71.
9. Vanno pure comunicati gli eventuali cambiamenti del direttore o dell'assuntore dei lavori da parte dei titolari di concessione o di autorizzazione, per la responsabilità loro riconosciuta dall'art. 6 della L. 47/85.

ART. 30 CONDUZIONE DEL CANTIERE

1. Si intendono integralmente richiamate le disposizioni di cui alla L. 494/96 e L. 626/94.
2. Nell'esecuzione di opere edilizie (nuove costruzioni, ampliamenti, ristrutturazioni e demolizioni di fabbriche esistenti, ecc.), l'assuntore dei lavori deve evitare pericoli o danni a persone o a cose, provvedendo ad attenuare rumori e molestie. In particolare si richiama la particolare normativa tecnica che presiede alla corretta conduzione dei cantieri e, per quanto attiene il presente Regolamento, devono essere visibili all'esterno tutte le tabelle prescritte relativamente alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
3. Qualora si eseguano opere edilizie in fregio a spazi aperti al pubblico, va recintato il luogo destinato all'opera, lungo i lati prospicienti gli spazi stessi. Le recinzioni provvisorie devono essere di aspetto decoroso, avere altezza non minore di ml. 2,00 ed essere costruite secondo le eventuali prescrizioni sugli allineamenti e le modalità costruttive richieste dall'Ufficio comunale competente.
4. Le aperture che si praticano nelle recinzioni provvisorie, devono aprirsi verso l'interno o essere scorrevoli ai lati. Gli angoli sporgenti delle recinzioni provvisorie devono essere evidenziati mediante zebra e segnaletica stradale e muniti di luci rosse che devono rimanere accese dal tramonto al levare del sole.
5. Tutte le strutture provvisorie (ponti di servizio, impalcature, rampe, scale, parapetti e simili) devono avere requisiti di resistenza, stabilità e protezione conformi alle disposizioni di legge per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
6. Il punto più basso delle opere provvisorie soprastanti luoghi aperti al pubblico, deve distare dal suolo non meno di ml. 4.50 per la viabilità veicolare e m. 2,50 per il transito pedonale ed avere il piano inferiore costruito in modo da riparare con sicurezza lo spazio sottostante. Il Dirigente ha comunque la facoltà di dettare particolari prescrizioni, fissando i termini per l'esecuzione e riservandosi l'intervento sostitutivo a spese degli interessati.

ART. 31 OCCUPAZIONI E MANOMISSIONI DI SUOLO E SOTTOSUOLO PUBBLICO

1. Ove per l'esecuzione di opere autorizzate sia necessaria l'occupazione temporanea o permanente o la manomissione di suolo o sottosuolo o spazio aereo pubblico, l'interessato deve presentare apposita domanda all'Ufficio competente ed ottenere l'autorizzazione.
2. La domanda, redatta su apposito stampato predisposto dall' Ufficio, deve precisare l'ubicazione, la durata e lo scopo dell'opera e deve contenere sufficienti indicazioni grafiche atte a localizzarla.
3. Le modalità di occupazione e di esecuzione sono fissate nell'autorizzazione; in ogni caso i lavori devono essere condotti con le cautele necessarie a garantire la pubblica incolumità.
4. L'ufficio competente ha la facoltà di revocare l'autorizzazione e di imporre il ripristino, provvedendovi d'ufficio e a spese dell'interessato in caso di inadempienza, dopo che siano trascorsi quindici giorni dall'interruzione dei lavori, non causata da ragioni climatiche.
5. La tassa di occupazione viene determinata in base al relativo Regolamento comunale.
6. In caso di manomissione, a garanzia del ripristino; l'Ufficio competente subordina il rilascio dell'autorizzazione al versamento di una congrua cauzione che viene restituita dopo 12 mesi dall'ultimazione dei lavori su richiesta scritta e previo rilascio del nulla-osta da parte dell'Ufficio.
7. In caso di inadempienza, si procede d'ufficio, a spese dell'interessato.

ART. 32 VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI

1. Il Dirigente esercita la vigilanza sulle trasformazioni e costruzioni che si eseguono nel territorio del Comune, per assicurarne la rispondenza alle norme di legge, del presente Regolamento ed alle modalità esecutive fissate nel Permesso di Costruire.
2. La vigilanza è regolamentata dall'art. 89 della L.R. 61/85.

È fatto salvo quanto previsto dal D.P.R. 380/2001 – Titolo IV^{o37}

ART. 33 VARIANTI IN CORSO D'OPERA

1. Il privato può modificare, in sede di esecuzione dei lavori, il progetto derivante dal titolo abilitativo³⁸ solo su preventiva approvazione di specifica variante;
2. Valgono le semplificazioni introdotte dall'art. 4 ex L. 493/93, punto "g"

ART. 34 PROVVEDIMENTI PER OPERE ESEGUITE IN ASSENZA O IN DIFFORMITA' DAL TITOLO

Vale quanto espresso al Titolo IV del DPR 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni.³⁹

ART. 35 SOSPENSIONE DEI LAVORI

Vale quanto espresso al Titolo IV del DPR 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni.⁴⁰

ART. 36 DECADENZA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE O AUTORIZZAZIONE

Vale quanto espresso al Titolo IV del DPR 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni.⁴¹

ART. 37 ANNULLAMENTO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE⁴² O DELLA AUTORIZZAZIONE EDILIZIA

1. La concessione e l'autorizzazione ad edificare, quest'ultima anche tacitamente assentita, possono essere annullate per motivi di legittimità.
2. Nel caso di concessione o autorizzazione tacitamente assentita, ove riscontri un vizio di legittimità il Dirigente invita l'interessato a introdurre le modifiche progettuali o a produrre i documenti integrativi necessari per una eventuale sanatoria, assegnando a tal fine un termine non inferiore a 30 e non superiore a 90 giorni.
3. Qualora i vizi riscontrati non siano sanabili, il Dirigente, sentita la Commissione Edilizia e con provvedimento motivato, annulla la concessione o l'autorizzazione.

Vale quanto espresso al Titolo IV del DPR 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni.⁴³

ART. 38 POTERI ECCEZIONALI

1. Ai sensi dell'art. 38 della L. 142/90, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini, il Sindaco, quale ufficiale di governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale.
2. Negli stessi casi è consentito agli interessati presentare richiesta, completa di asseverazioni tecniche, per l'esecuzione di lavori di demolizione degli immobili pericolosi per la pubblica incolumità, per i quali non sono proponibili soluzioni alternative. Il Dirigente ha l'obbligo di decidere in merito alla richiesta nel termine di 15 giorni dal ricevimento della domanda.
3. Per motivi di igiene, salubrità e decoro il Sindaco può imporre ai proprietari delle aree libere, accessibili al pubblico o visibili dall'esterno, di rimuovere quanto costituisca pericolo per l'igiene e la sanità pubbliche e deturpi l'ambiente.
4. in caso di inottemperanza il Sindaco ordina che si provveda d'ufficio a spese degli interessati.

ART. 39 CERTIFICATO DI AGIBILITA'

L'agibilità degli edifici è regolamentata dal Titolo III del DPR 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni.⁴⁴

1. Il certificato di abitabilità è rilasciato secondo quanto disposto dall'art. 4 D.P.R. 425/94
2. Per le opere di urbanizzazione dei piani urbanistici attuativi il collaudo viene espletato secondo le modalità previste dalla convenzione di cui all'art. 63 della L.R. 61/85.

TITOLO V°

CARATTERISTICHE DEGLI EDIFICI E DEGLI SPAZI SCOPERTI

ART. 40 CARATTERISTICHE EDILIZIE DI CAVEDI

1. Qualora fosse necessaria la loro previsione, si prescrive che nella loro sezione orizzontale si deva iscrivere un cerchio del diametro minimo di ml. 3,00.
2. Devono altresì essere previsti pavimentazione, smaltimento delle acque meteoriche, efficace ventilazione con diretta comunicazione verso l'esterno, alla base della chiostrina o cavedio.
3. Nei cavedi possono affacciarsi solo locali di servizio e disobbligo.

ART. 41 IMPIANTI TECNOLOGICI

Le costruzioni di natura particolare ad aventi pubblica utilità, quali: cabine elettriche, torri piezometriche, centrali di trasformazione e sollevamento, idrovore, serbatoi, tralicci, etc., debbono in ogni caso disporre di area propria recintata.

ART. 42 DECORO DEGLI EDIFICI

1. Le costruzioni devono rispettare nel loro aspetto esterno il decoro edilizio ed inserirsi armonicamente nel contesto urbano.
2. A tal riguardo il Dirigente ha la facoltà di imporre ai proprietari l'esecuzione di opere (intonacature, tinteggiature, ecc.) e la rimozione di elementi (scritti insegne, decorazioni, coloriture, sovrastrutture, di ogni genere, ecc.) contrastanti con le caratteristiche ambientali, al fine di conseguire soluzioni più corrette.
3. Qualora a seguito di demolizione o di interruzione di lavori, parti di edifici visibili da luoghi aperti al pubblico, costituiscano deturpamento dell'ambiente, è facoltà del Dirigente di imporre ai proprietari la loro sistemazioni.

4. Il Dirigente deve, ingiungendo l'esecuzione delle opere, di cui ai commi precedenti, indicare le modalità di esecuzione e fissare i termini dell'inizio e della ultimazione dei lavori, riservandosi l'intervento sostitutivo.

ART. 43 SPAZI SCOPERTI

1. Sono spazi scoperti ai sensi del presente articolo, tutti gli spazi pubblici o privati, di pertinenza delle unità edilizie.
2. Negli spazi scoperti, nelle zone non coltivate, è prescritta la sistemazione a verde di tutti gli spazi non strettamente connessi con i percorsi d'accesso alle unità edilizie, in modo da ridurre al minimo l'impermeabilizzazione dei suoli.
3. A tal riguardo il Dirigente ha la facoltà di imporre la manutenzione e la conservazione del verde, dei fossati, delle siepi, ecc. e la rimozione degli oggetti, depositi e materiali, insegne e quant'altro possa deturpare l'ambiente o costituire pregiudizio per la pubblica incolumità.
4. Il Dirigente ha la facoltà di imporre la manutenzione dei terreni non coltivati privi di specifica destinazione, indecorosi o pericolosi.
5. Il Dirigente deve, ingiungendo l'esecuzione delle opere, di cui ai commi precedenti, indicare le modalità di esecuzione, fissare i termini dell'inizio e della ultimazione dei lavori, riservandosi l'intervento sostitutivo.

ART. 44 RECINZIONI

1. Le recinzioni devono avere un aspetto decoroso, intonato all'ambiente e rispettare tutte le caratteristiche e distanze dal ciglio stradale e dalle curve dall'Ente preposto alla gestione della viabilità su cui prospettano e non impedire o comunque limitare la visibilità per la circolazione.
2. I muri di cinta non debbono superare i m. 3 di altezza ai sensi degli artt. 878 e 886 del Codice Civile.
3. Sul fronte strada i muri di cinta dovranno di norma avere un'altezza non superiore a m. 1,50 chiusi, purché non costituiscano barriera visiva alla viabilità, sopra potrà essere posta una rete metallica, od altro tipo di chiusura purché sia aperta almeno per il 70%.
4. Gli strumenti urbanistici attuativi possono dettare norme e prescrizioni particolari per le recinzioni.
5. Si richiama quanto previsto dal successivo art. 48⁴⁵, relativamente agli accessi

ART. 45 ELEMENTI CHE SPORGONO DALLE FACCIATE ED AGGETTANO SUL SUOLO PUBBLICO O AD USO PUBBLICO

1. Gli aggetti su spazi aperti al pubblico, devono avere un'altezza minima pari a ml. 4.50 , con sporto massimo di cm 50
2. Devono inoltre essere osservate le seguenti prescrizioni:
 - a) per tende davanti ad aperture: sono ammesse le tende ricadenti su spazio pedonale aperto al pubblico, la loro altezza dal suolo deve essere in ogni punto non inferiore a ml. 2,50 e la proiezione della sporgenza massima deve distare almeno cm. 50 dalla cordona del marciapiede; l'apposizione delle tende può essere vietata quando esse costituiscono ostacolo al traffico o comunque limitano la visibilità;
 - b) per lanterne, lampade, fanali, insegne ed altri infissi: qualsiasi elemento da applicare alle facciate degli edifici deve rispettare i limiti di sporgenza definiti dal codice della strada.
3. I serramenti prospettanti spazi aperti al pubblico, ad una altezza inferiore a ml. 4,50 devono potersi aprire senza sporgere dal parametro esterno.
4. Sotto i portici e sui marciapiedi relativi a nuove costruzioni poste sulla linea stradale, sono ammesse le finestre in piano orizzontale a livello del suolo, per dare luce ai sotterranei, purché siano ricoperte da elementi trasparenti aventi superficie praticate negli zoccoli dei fabbricati o nelle alzate dei gradini e devono sempre essere munite di opportune difese, atte a preservare la pubblica incolumità.

ART. 46 COMIGNOLI, ANTENNE, MENSOLE E SOVRASTRUTTURE VARIE

1. Gli eventuali elementi emergenti oltre le coperture devono essere risolti architettonicamente ed eseguiti con materiali di provata solidità, sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici e sottostare alle specifiche normative vigenti.
2. L'installazione di antenna televisiva, in tutti i nuovi edifici, con destinazione residenziale, deve avvenire

con impianto centralizzato.

3. Negli edifici civili, tutti i locali classificati come cucine devono essere dotati di canne per l'eliminazione di fumi e vapori opportunamente dimensionato e con scarico sulla copertura dell'edificio, tutti i locali destinati a servizi igienici, se sprovvisti di apertura verso l'esterno devono essere dotati di aspirazione forzata con scarico sulla copertura.

Gli impianti di riscaldamento di qualsiasi tipo, nonché gli apparecchi a fiamma libera (camini, stufe, ecc.) devono essere muniti di canne fumarie. I fumi che gli impianti termici scaricano nell'atmosfera devono avere caratteristiche e composizione comprese entro i limiti specificati all'articolo 13 del D.P.R. 22.12.1970 N. 1391.

Tutte le canne di scarico devono avere un'altezza che superi di almeno un metro il livello della copertura da cui fuoriescono e una posizione tale che l'uscita dei fumi disti non meno di dieci metri da qualsiasi finestra prospiciente che si trovi alla stessa quota ed a quota superiore.⁴⁶

ART. 47 SCALE ESTERNE

Sono ammesse scale esterne come espresso dalle norme di attuazione.

ART. 48 APERTURA DI ACCESSI E STRADE PRIVATE

1. Gli accessi e le strade private devono essere realizzati e mantenuti in condizioni tali da non risultare pregiudizievoli per il decoro, l'incolumità e l'igiene pubblica.
2. Essi devono altresì essere muniti di sistema autonomo per lo smaltimento delle acque ed illuminati convenientemente.
3. Per ogni accesso carrabile e pedonale deve essere garantito un idoneo deflusso delle acque.
4. Ogni nuovo accesso carrabile dovrà essere arretrato di almeno 5 ml. dal ciglio stradale, salvo installazione di meccanismo automatico di apertura con comando a distanza.
5. E' in facoltà del Dirigente, su parere della Polizia Municipale, di imporre comunque l'arretramento minimo di ml. 5.00, per ogni accesso carraio, anche se munito di apertura automatica, su strade di scorrimento.

ART. 49 INDICATORI STRADALI, APPARECCHI PER SERVIZI COLLETTIVI, CARTELLI PUBBLICITARI STRADALI

1. Al Comune è riservata la facoltà di applicare nelle proprietà private, previo avviso agli interessati, gli indicatori stradali e gli apparecchi per i servizi collettivi e particolarmente:
 - a) tabelle indicanti i nomi delle vie e delle piazze;
 - b) segnaletica stradale e turistica;
 - c) piastrine dei capisaldi per le indicazioni altimetriche e per la localizzazione di saracinesche, idranti ed altre infrastrutture;
 - d) mensole, ganci, tubi, paline per la pubblica illuminazione, semafori, orologi elettrici e simili;
 - e) quadri per affissioni e simili.
2. Tali applicazioni sono eseguite a cura e spese del Comune e nel rispetto della legislazione vigente.
3. I proprietari degli immobili interessati sono tenuti al rispetto degli elementi sopraccitati, non possono coprirli o nasconderli e sono tenuti al loro ripristino qualora vengano distrutti o danneggiati per fatti loro imputabili.

TITOLO VI°

NORME IGIENICO SANITARIE

CAPO I° - PRESCRIZIONI IGIENICO COSTRUTTIVE

ART. 50 REQUISITI TERMICI, IGROMETRICI E DI VENTILAZIONE NELLE COSTRUZIONI EDILIZIE

Oltre a quanto espresso dal D.M. 05.07.75 per l'aspetto igienico-sanitario, tutti gli edifici devono sottostare alla legge 10/91 e al D.P.R. 412/93 IN MATERIA DI ISOLAMENTO TERMICO ED IMPIANTO TERMICO.

ART. 51 IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

La progettazione, la messa in opera l'esercizio degli impianti di riscaldamento devono essere conformi a quanto previsto dalle LL. 46/90 e 10/91 e dai relativi decreti di attuazione o dalle leggi in vigore in materia.

ART. 52 REQUISITI ACUSTICI PASSIVI

Al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore, la progettazione e la realizzazione degli edifici dovranno essere conformi ai requisiti passivi fissati dal D.P.C.M. 5.12.97.

ART. 53 APPROVIGIONAMENTO IDRICO

1. Gli edifici a qualsiasi uso adibiti , devono essere dotati di idoneo impianto idrico interno. L'acqua destinata al consumo umano deve essere conforme ai requisiti fissati dalle vigenti norme. In caso di allacciamento all'acquedotto pubblico, si dovranno rispettare le norme previste dall'ente erogatore.
2. L'acqua potabile proveniente da pozzi o sorgenti private deve essere dichiarata idonea a tal uso dai competenti organi dell'ULSS ai sensi del D.P.R. 236/88 e del D.M. 26.03.91. Qualora un pozzo venga abbandonato deve essere riempito con sabbia o ghiaia fino a livello del suolo.
3. Quando sono previste destinazioni d'uso produttive o agricole dovrà essere verificata e descritta in apposita relazione, la possibilità di un impianto di distribuzione per acqua non potabile collegato ad un serbatoio di raccolta delle acque piovane.

CAPO II°- FOGNATURE

ART. 54 DEPURAZIONE DEGLI SCARICHI

1. In assenza di una rete di fognatura idonea, tutte le acque usate, sia domestiche che industriali, devono essere depurate e smaltite nel rispetto della normativa vigente.
2. Il Dirigente ha comunque la facoltà di richiedere particolari trattamenti atti ad assicurare l'integrità e la stabilità dei manufatti la salubrità del territorio, il decoro delle acque e la sopravvivenza della flora e della fauna.
3. Il Dirigente può ingiungendo l'esecuzione delle opere di cui ai commi precedenti, indicare le modalità di esecuzione e fissare i termini dell' inizio e dell'ultimazione dei lavori, riservandosi l'intervento sostitutivo .

ART. 55 ALLACCIAMENTI

Gli allacciamenti dei privati alle reti comunali di fognatura, sono concessi nell'osservanza delle disposizioni riportate dal regolamento di fognatura , che prescrive dimensioni, modalità costruttive, tipi e qualità dei manufatti; tutti gli allacciamenti sono subordinati all'osservanza delle vigenti norme in materia.

ART. 56 FOGNATURE SINGOLE

In mancanza di rete idonea, gli scarichi devono adeguarsi con quanto stabilito dal Regolamento comunale di fognatura, se in vigore, o con quanto stabilito dalla normativa regionale in materia : Piano Regionale di Risanamento delle Acque (P.R.R.A.). Dimensioni, materiali, e modalità costruttive sono stabilite dal D. Lgs. 152/99 e D.M. ambiente 26.05.99 e dalla Delibera Interministeriale 04.02.1977.

ART. 57 PRESCRIZIONI PARTICOLARI

1. Le condutture che convogliano le acque usate devono essere costruite con materiali impermeabili ed inattaccabili; devono avere sezioni e pendenze sufficienti e giunti ermetici; devono essere munite di esalatori di diametro opportuno, prolungati sopra la linea di gronda del tetto.
2. Ogni bocchetta di scarico deve essere munita di sifone.
3. Le acque meteoriche devono essere convogliate dalla copertura al suolo mediante apposite tubazioni, il tratto terminale delle quali, nel caso in cui queste siano fronteggianti spazi aperti al pubblico, deve essere costruito con tubazione in ghisa o acciaio per un'altezza non inferiore a ml. 1,60.

CAPO III° - AMBIENTI INTERNI

ART. 58 REQUISITI E PARAMETRI ABITATIVI DEGLI ALLOGGI

(modificato con delibera di approvazione di C.C. n. 73/07)

1. Vale quanto disposto dal D.M. 05.07.75
2. ⁴⁷per i locali abitabili in sottotetto è prescritta l'altezza media pari a ml. 2,70 con altezza minima, in gronda, pari a ml.1,60.
- 2bis. Tutti gli alloggi residenziali, escluse le ristrutturazioni, devono essere provvisti di almeno un locale di servizio igienico di superficie minima di 4,00 mq, dotato di wc, bidet, lavabo e vasca da bagno o doccia, e aerato direttamente dall'esterno con finestratura apribile non inferiore a 0,50 mq.⁴⁸

B) PARAMETRI D'USO PER LOCALI DESTINATI AD ATTIVITÀ PRODUTTIVE

1. Per quanto riguarda le attività produttive in genere, e in particolare per le attività commerciali si fa riferimento alle indicazioni metodologiche del servizio igiene e sanità pubblica (nota U.L.S.S. n° 6 VICENZA, del 23/01/2001)⁴⁹
2. Per i locali destinati alle attività commerciali l'altezza minima interna utile non deve essere inferiore a ml. 3.00, salvo prescrizioni particolari contenute in leggi e/o regolamenti specifici. Per i locali nei quali sia prevista la presenza contemporanea di un numero di persone superiore a 100, l'altezza minima interna utile deve essere portata a ml. 4.50 salvo che i locali medesimi non siano dotati di impianti di aerazione e condizionamento dell'aria, e comunque mai inferiore a ml. 3.50.⁵⁰

ART. 59 IMPIANTO ELETTRICO

1. Qualunque costruzione che contenga locali abitabili deve essere dotata di impianto elettrico realizzato a regola d'arte, secondo le prescrizioni di cui alla L. 5 marzo 1990, n. 46 ed al D.P.R. 477/91.
2. Negli edifici soggetti alle disposizioni del D.P.R. 503/96 gli apparecchi di comando, gli interruttori, i campanelli di allarme manovrabili da parte della generalità del pubblico devono essere posti ad un'altezza massima di ml. 0,90 dal pavimento ed avere le caratteristiche definite dal citato D.P.R., relativamente all'eliminazione delle barriere architettoniche.

ART. 60 SCALE ED ASCENSORI, RINGHIERE E PARAPETTI

1. Tutte le scale principali dei fabbricati devono essere eseguite in ossequio alla L. 13/89 e relativi decreti di applicazione.
2. Per gli edifici collettivi e di uso pubblico si applicano le vigenti disposizioni in materia ed i relativi regolamenti.
3. L'esecuzione dell'impianto di ascensore e' regolamentato dalla L.R. 13/89 e relativi decreti di applicazione.
4. Le ringhiere e i parapetti posti a quota superiore a ml. 0.50 dal piano su cui prospettano, dovranno avere altezza minima di ml. 1,00.
5. E' consentita la realizzazione di scale e relativi disimpegni anche senza finestrature sull'esterno a condizione che:
 - a) risultino garantite tutte le norme di sicurezza e di igiene;
 - b) le scale e i disimpegni siano dotati di una idonea ventilazione diretta.

CAPO IV COSTRUZIONI A DESTINAZIONE SPECIALE

ART. 61 EDIFICI E LOCALI DI USO COLLETTIVO

Le norme di abitabilità per gli edifici ed i locali di uso collettivo dovranno sottostare alla normativa specifica nazionale e regionale, in rapporto alla loro destinazione.

ART. 62 BARRIERE ARCHITETTONICHE

Tutti gli edifici devono possedere i requisiti stabiliti da :L. 13/89 D.P.R. 236/89 D.P.R. 503/96

ART. 63 STABILIMENTI INDUSTRIALI, DEPOSITI, MAGAZZINI, AUTORIMESSE

1. Gli stabilimenti industriali, i depositi, i magazzini, le autorimesse ed i laboratori in genere, devono sottostare alle norme ed alle prescrizioni stabilite dalle vigenti leggi; devono inoltre uniformarsi alle prescrizioni generali del presente Regolamento, alle norme per i locali abitabili e per quelli ad essi sussidiari.
2. Sono considerati locali abitabili, gli uffici, i refettori e assimilabili.
3. Adeguati servizi igienici saranno previsti in ragione del numero degli addetti e comunque nel rispetto della vigente legislazione in materia.
4. Si richiama la Circolare Regionale n. 38 prot. 344464 /97 dipartimento per la sanità, relativa a "criteri generali e direttive di massima .per la compilazione della scheda informativa sugli insediamenti produttivi. Di cui alla circ. reg. 35/87"

ART. 64 IMPIANTI AL SERVIZIO DELL'AGRICOLTURA

1. Fatte salve le specifiche normative in materia di igiene veterinaria derivanti da legislazione nazionale e/o europea, i ricoveri per gli animali devono essere aerati ed illuminati dall'esterno con finestre di superficie complessiva non inferiore a 1/20 della superficie del pavimento; in ogni caso devono essere adeguatamente aerati in relazione al tipo di allevamento.
2. Il pavimento deve essere costruito con materiale ben connesso, impermeabile, raccordato ad angoli arrotondati con le pareti ed inclinato verso canalette di scolo a superficie liscia impermeabile, per convogliare il liquame all'esterno in appositi pozzi stagni.
3. Le mangiatoie, le rastrelliere e gli abbeveratoi devono essere costruiti con materiale facilmente lavabile e disinfettabile.
4. Le porte devono aprirsi verso l'esterno.
5. Tutte le stalle devono essere provviste di concimaie e vasconi per il contenimento del liquame con fondo e pareti intonacate ed impermeabili situati a distanza non minore di 200 ml. da cisterne, pozzi, fontane e/o prese di acqua potabile.
6. I cortile e le aie annessi alle abitazioni, nelle parti del territorio destinate agli usi agricoli, devono essere dotati di opere di canalizzazione per lo smaltimento delle acque meteoriche.
7. Non si possono costruire alloggi o vani destinati ad uso abitativo sopra le stalle.
8. Le concimaie dovranno essere situate a una distanza non inferiore a 25 mt., dalle abitazioni e dalle strade, nonché dalle condutture di acqua potabile. Sono comunque fatte salve maggiori distanze qualora richieste dall'ASL.
9. Le vasche per accumulo dei liquami dovranno essere dimensionate secondo i dettami del P.R.R.A. e alle successive circolari esplicative.
10. Si richiamano disposizioni della D.G.R.V. n. 7949/1989. in materia di distanze e classificazione degli allevamenti.

CAPO V PREVENZIONE INCENDI

ART. 65 CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

Nei casi che ricorrono, gli edifici civili e le attività sono sottoposti all'iter procedurale per il rilascio del certificato prevenzione incendi secondo quanto disposto dal D.P.R. 37/98 e D.M. 04.05.98.

CAPO VI CAUTELE DA OSSERVARE NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI

ART. 66 SCAVI E DEMOLIZIONI

1. Gli scavi ai margini di spazi aperti al pubblico devono essere condotti in modo da evitare lo scoscendimento delle pareti, le quali pertanto devono essere adeguatamente sbatacchiate o avere una pendenza rapportata alle caratteristiche del traffico e comunque inferiore all'angolo d'attrito del terreno.
2. Nelle opere di demolizione e specialmente nello stacco di materiali voluminosi e pesanti, si devono usare tutte le cautele atte ad evitare danno a persone e a cose, scuotimenti del terreno e conseguente danneggiamento ai fabbricati vicini.
3. Si devono comunque osservare le prescrizioni stabilite dal Regolamento di Polizia Urbana, le norme di sicurezza ai sensi della L. 494/96 e deve essere evitato il polverio.

ART. 67 MOVIMENTO ED ACCUMULO DEI MATERIALI

1. Nel luoghi aperti al pubblico è vietato il carico, lo scarico e l'accumulo dei materiali da costruzione o di risulta da scavi o demolizione.
2. Solo nel caso di necessità, il Dirigente, a richiesta dell'interessato, può autorizzare il carico, lo scarico e il deposito temporaneo dei materiali, con quelle norme e cautele che, in ogni singolo caso, verranno stabilite, osservando le disposizioni del regolamento di Polizia Urbana, le norme per l'occupazione del suolo pubblico, nonché. le leggi vigenti in materia di circolazione stradale.

ART. 68 RINVENIMENTI DI CARATTERE ARCHEOLOGICO O STORICO-ARTISTICO

1. Qualsiasi ritrovamento di interesse storico, artistico o archeologico deve essere immediatamente comunicato al Dirigente, che valuterà l'opportunità di disporre la sospensione dei lavori in corso.
2. Si applicano comunque le vigenti disposizioni per la tutela delle cose di interesse storico, artistico o archeologico.
3. E' vietato collocare cartelli ed altri mezzi di pubblicità sugli edifici e nei luoghi di interesse storico ed artistico, su statue, monumenti, fontane monumentali, mura e porte della città, sugli altri beni di cui all' ex art. 22 della L.1089/39, ora D. Lvo 42/2004⁵¹, sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede di ospedali e chiese e nelle loro immediate adiacenze.
4. Nelle località di cui al primo comma e sul percorso d'immediato accesso agli edifici di cui al secondo comma può essere autorizzata l'installazione, con idonee modalità d'inserimento ambientale, dei segnali di localizzazione, turistici e d'informazione di cui agli artt. 131, 134, 135 e 136 del regolamento emanato con il D.P.R. 495/92.

ART. 69 SICUREZZA E FUNZIONALITÀ DELLE OPERE, STABILITÀ DEL TERRITORIO

Sono soggetti alle disposizioni di cui al D.M. LL.PP. 11.3.1988:

- il progetto per l'esecuzione di indagini sui terreni, intesi quali terre o rocce nella loro sede;
- il progetto per la costruzione e il collaudo di opere di fondazione, opere di sostegno, manufatti di materiali sciolti, manufatti sotterranei;
- lo studio della stabilità dei pendii naturali;
- il progetto di stabilizzazione dei pendii naturali e il progetto di scavi;
- il progetto di discariche e colmate;
- il progetto di interventi di consolidamento di ammassi di terreni e rocce;
- il progetto di interventi di ristrutturazione e consolidamento di esistenti strutture di fondazione e di sostegno;
- lo studio di fattibilità di opere e insiemi di opere e relativi interventi nel sottosuolo che interessano grandi aree o grandi volumi di terreno;
- lo studio e la valutazione degli effetti di emungimenti di fluidi dal sottosuolo e di perturbazione del regime delle pressioni interstiziali.

Le norme di cui al D.M. LL.PP. 11.3.1988 si applicano a tutte le opere pubbliche e private da realizzare nel territorio comunale.

È comunque fatto salvo quanto previsto dall'art. 13 della L.R. 01 – 08 – 2003, n° 16.⁵²

¹ Delibera di C.C. n. 64/2006

² Delibera di C.C. n. 64/2006

³ Delibera di C.C. n. 64/2006

⁴ Delibera di C.C. n. 64/2006

⁵ Delibera di C.C. n. 64/2006

⁶ D.G.R.V. n. 187/2007

⁷ D.G.R.V. n. 187/2007

⁸ Delibera di C.C. n. 84/2008

⁹ D.G.R.V. n. 187/2007

¹⁰ Delibera di C.C. n. 84/2008

¹¹ Delibera di C.C. n. 84/2008

¹² D.G.R.V. n. 187/2007

¹³ D.G.R.V. n. 187/2007

¹⁴ D.G.R.V. n. 187/2007

-
- ¹⁵ D.G.R.V. n. 187/2007
¹⁶ D.G.R.V. n. 187/2007
¹⁷ D.G.R.V. n. 187/2007
¹⁸ D.G.R.V. n. 187/2007
¹⁹ D.G.R.V. n. 187/2007
²⁰ D.G.R.V. n. 187/2007
²¹ D.G.R.V. n. 187/2007
²² D.G.R.V. n. 187/2007
²³ D.G.R.V. n. 187/2007
²⁴ D.G.R.V. n. 187/2007
²⁵ D.G.R.V. n. 187/2007 e aggiornamento normativo - proposta di variante
²⁶ D.G.R.V. n. 187/2007 e aggiornamento normativo - proposta di variante
²⁷ D.G.R.V. n. 187/2007
²⁸ Correzione per evidente errore – proposta di variante
²⁹ Correzione per evidente errore – proposta di variante
³⁰ D.G.R.V. n. 187/2007
³¹ Delibera di C.C. n. 73/2007
³² Delibera di C.C. n. 73/2007
³³ Delibera di C.C. n. 33/2015
³⁴ D.G.R.V. n. 187/2007
³⁵ D.G.R.V. n. 187/2007
³⁶ D.G.R.V. n. 187/2007
³⁷ D.G.R.V. n. 187/2007
³⁸ D.G.R.V. n. 187/2007
³⁹ D.G.R.V. n. 187/2007
⁴⁰ D.G.R.V. n. 187/2007
⁴¹ D.G.R.V. n. 187/2007
⁴² D.G.R.V. n. 187/2007
⁴³ D.G.R.V. n. 187/2007
⁴⁴ D.G.R.V. n. 187/2007
⁴⁵ Correzione per evidente errore – proposta di variante
⁴⁶ Accoglimento Osservazione n. 68
⁴⁷ Accoglimento Osservazione n. 68
⁴⁸ Delibera di C.C. n. 73/2007
⁴⁹ Accoglimento Osservazione n. 68
⁵⁰ Aggiunto dall'arch. DELLAI dopo l'adozione – proposto ora come variante
⁵¹ D.G.R.V. n. 187/2007
⁵² D.G.R.V. n. 187/2007